

Stop incentivi a chi delocalizza

Circolare di Calenda: niento aiuti in ricerca se la produzione viene spostata

Carmine Fotina

ROMA

■ C'è chi già scommette sul "reshoring", il rimpatrio di attività produttive trasferite all'estero soprattutto negli anni della crisi. Potrebbe essere un effetto di lungo termine di Industria 4.0, ma per ora la realtà è un'altra e al ministero dello Sviluppo economico scatta la stretta sugli incentivi concessi a chi poi decide di delocalizzare.

Una lettera firmata dal ministro Carlo Calenda e diretta al segretario generale e a tutti i direttori generali del ministero richiede che, «a seguito delle sempre più frequenti ipotesi di delocalizzazione» di chi ha beneficiato di incentivi si individuino «specifici modelli di agevolazione condizionata» con «clausole, anche di fonte pattizia, che determinino un obbligo di mantenimento, per un coerente arco temporale, della struttura produttiva». In

caso contrario, la delocalizzazione tout court, la contrazione o cessazione dell'attività, oppure la «riduzione del personale addetto alle attività beneficate o comunque a queste correlate» dovranno comportare la «decadenza automatica dal beneficio».

Calenda invita a prevedere, in sede di predisposizione dei decreti di concessione dei contributi dello Sviluppo economico, «idonee forme di garanzia della corretta allocazione delle risorse pubbliche».

Tra vere delocalizzazioni e diversificazioni per produzioni a basso valore destinate alla domanda locale di Paesi emergenti il confine talvolta è sottile. In alcuni casi c'è un uso disinvolto di sussidi per attività di ricerca di facciata, lasciate in Italia solo per giustificare l'addio o il disimpegno produttivo; in altri c'è l'apporto della finanziaria pubblica Simest con partecipazioni dirette nelle imprese cre-

ate all'estero per espandersi in nuovi mercati. La materia è complessa, lo dimostrano le polemiche politiche spesso disinformate (anche sul recente caso della multinazionale lombarda dei materiali isolanti K-Flex). E lo testimonia il quadro normativo non uniforme.

Per gli aiuti agli investimenti («contributi in conto capitale») esiste già un vincolo, contenuto nella legge di stabilità 2014, che dispone la revoca dei contributi se nei primi tre anni si delocalizza fuori dalla Ue e contestualmente si riduce il personale di almeno il 50 per cento. I paletti però non si applicano agli altri tipi di incentivi. Il ministero dello Sviluppo intende adesso allineare gli strumenti condizionando anche tutte le altre agevolazioni, per la ricerca innanzitutto ma non solo (si può ipotizzare sempre un vincolo di mantenimento della durata di tre anni). Al momento si pensa di interveni-

IL PIANO

Le clausole

Si prevedono «specifici modelli di agevolazione condizionata» con «clausole, anche di fonte pattizia, che determinino un obbligo di mantenimento, per un coerente arco temporale, della struttura produttiva». In caso contrario, dovrà scattare la «decadenza automatica dal beneficio» di fronte a queste ipotesi: delocalizzazione tout court, contrazione o cessazione dell'attività, oppure «riduzione del personale addetto alle attività beneficate o comunque a queste correlate».

Le agevolazioni

Oggi sono già "condizionati" gli aiuti agli investimenti, le nuove regole si applicherebbero a tutti gli altri incentivi gestiti dal Mise, a partire da quelli per la ricerca

re in via amministrativa, promuovendo dove possibile anche dei "patti" con le aziende, e potrebbero esserci vincoli differenziati sulla base della regolamentazione di riferimento, nazionale o comunitaria: in alcuni casi le clausole saranno valide per qualsiasi delocalizzazione e in altri solo per trasferimenti in Paesi extra Ue.

Per le partecipazioni dirette della Simest nelle imprese che investono all'estero o per il credito all'export continueranno invece a valere regole diverse. In questo caso, con il decreto competitività del 2005 fu stabilito che le agevolazioni non possono scattare se non è garantito «il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale». Per le attività produttive la norma è invece molto meno precisa e fa riferimento al mantenimento di «una parte sostanziale».